

Scuola Regionale dello Sport dell'Umbria-
CONI UMBRIA- ODCEC PG-TR
Terni- Sede Coni – 28 Giugno 2019

Le ASD/SSD: La Circ. 18/E del 2018 e il Registro CONI 2.0

a cura di

Antonio Sisca

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Domenico Scarlatti n. 37- 06121 Perugia

Tel./Fax 075 58.38.411 email: info@studioprofessionaleperugia.it

*• QUESTA PRIMA SLIDE È STATA AGGIUNTA
SUCCESSIVAMENTE ALL'INCONTRO DEL 28
GIUGNO .. •*

NEI GIORNI SCORSI LA CAMERA DEI DEPUTATI HA
APPROVATO IN PRIMA LETTURA IL DISEGNO DI
LEGGE N. 1603-BIS presentato dal Governo e recante:
**«Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di
ordinamento sportivo di professioni sportive nonché di
semplificazione».**

õ Argomenti trattati nel presente interventoõ

1. PREMESSA: Le buone pratiche per una corretta gestione dellente

2 IL REGISTRO CONI 2.0

3 LA CIRCOLARE 18/E DEL 01 AGOSTO 2018

SUCCESSIVE SLIDES:

**LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL MONDO
DELLO SPORT**

LE BUONE PRATICHE PER UNA CORRETTA
GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE
DELL'ENTE

Le buone pratiche per una ASD-SSD

ADEMPIMENTI FORMALI PER UNA «BUONA ORGANIZZAZIONE» DEL NOSTRO ENTE *Non facciamoci cogliere impreparati!!*

È opportuno creare un fascicolo contenente:

- *Atto costitutivo e statuto «a norma», registrati all'Agenzia delle Entrate;*
- *Eventuali verbali di assemblea di modifica dello Statuto, e nuove versioni dello stesso, sempre registrati*
- *Mod. EAS inviato ed eventuali modelli integrativi*
- *Certificati di affiliazioni alle FSN/EPS e certificato di iscrizione c/o il CONI*

õ Le buone pratiche per una ASD-SSDõ

- *Certificato attribuzione Cod. Fisc. e/o P. Iva ed eventuali variazioni*
- *Comunicazione opzione L. n. 398/91 inviata a ADE e SIAE*
- *Bilanci, rendiconti e relativi verbali di approvazione*
- *Documentazione contabile a supporto dei bilanci suddetti*
- *Contratti sottoscritti per lo svolgimento dell'attività (locazione immobili-convenzione PA-)*
- *LIBRI SOCIALI (correttamente tenuti)*
 - *Libro Soci ed elenco dei tesserati*
 - *Verbali Assemblee dei Soci (con avvisi convocazione)*
 - *Verbale Consiglio Direttivo*
 - *Domande di ammissione a socio o tesserato e relative delibere di ammissione*

õ Le buone pratiche per una ASD-SSDõ

- *Contratti di sponsorizzazione e di pubblicità con idonea documentazione dell'attività svolta (rassegna stampa, fotografie, filmati ecc.)*
- *Contratti di assunzione, di collaborazione coordinata continuativa e/o lettere incarico agli sportivi*
- *Adempimenti fiscali e del lavoro (DR Redditi e Irap- Certificazioni uniche . Mod. 770- Comunicazioni Centro per l'impiego) (Sono necessari ovviamente solo se dovuti, alcune ASD potrebbero non essere tenute a questi adempimenti)*

õ Le buone pratiche per una ASD-SSDõ

Eqopportuno inoltre conservare e catalogare ogni documentazione utile a dimostrare loeffettivo svolgimento dellattività sportiva. Es:

- Elenco corsi organizzati e gestiti e relativa attività didattica per loavvio*
- Elenco manifestazioni sportive organizzate (gare, partite, tornei, ecc.) sia amatoriali che, a maggior ragione, agonistiche.*

IL REGISTRO CONI 2.0

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO

**Art. 7 c.1 del D.L. 28 maggio 2004 n.136 convertito dalla L. 27
luglio 2004 n° 186:**

**CONI, unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva
svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche**

(Il registro è stato istituito nel 2004, con delibera del CN dell'11 novembre 2004 n° 1288)

.....Il perchè del Registro....

Attraverso il registro il CONI:

Riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 6 c. 4 lettera h - art. 29 c. 2 Statuto CONI) attribuendo a ciascuna affiliazione con FSN/DSA/EPS un distinto numero di iscrizione.

Obblighi del CONI:

redigere l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche da trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate per verificare la legittima fruizione dei benefici fiscali previsti per l'associazionismo sportivo (art. 7 c. 2. del D.L. 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186).



Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017 ha approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore.

Le novità introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale completo e, alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-dilettantistica.

Confido dunque nella Tua massima e preziosa collaborazione affinché il Registro sia motivo di vanto per l'intero sport italiano.

Saluti sportivi

Giovanni Malagò

CIRCOLARE N. 18/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

A tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali.

In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 1 – Nozione

Allegato n.....

Deliberazione n. **1574**

Riunione del **18 LUG. 2017**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO CONI

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;
- d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;
- e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO CONI

Articolo 4 – Modalità di iscrizione

- 1) L'iscrizione al Registro avviene per il tramite dell'Organismo sportivo cui la Società/Associazione è affiliata, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal CONI e secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1.
- 2) L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito automaticamente dal programma di gestione al termine delle procedure di iscrizione.
- 3) L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n° 1288/2004 con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati. All'atto dell'iscrizione al Registro delle Associazioni/Società, l'Organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia. L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni.

Caratteristiche

SEZIONE PUBBLICA

Accessibile da chiunque si connetta al sito internet del CONI – contenente i dati delle associazioni e società sportive correttamente iscritte al Registro. I dati sono determinati dalla Giunta nazionale nel rispetto della norma sulla privacy

SEZIONE RISERVATA

Accessibile solo all'Organismo affiliante e, per i propri dati, alle associazioni iscritte dotate di username e password **sezione riservata** – *contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo e affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password.*

Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti trasmettendoli agli Enti richiedenti.

La circolare n. 18/E del 01.08.2018

il CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce espressamente che le disposizioni ò si applicano solo a ASD/SSD che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, **quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.**

In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche ..sotto la guida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, **particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.**

Decorrenza dell'opzione:

À Ok al «comportamento concludente»

L'opzione deve essere comunicata a SIAE e ADE *prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno* (E in contraddizione con la stessa legge 398 che prevede l'inizio dal mese successivo)

DECADENZA:

Superamento di Ö400mila di corrispettivi incassati + fatture emesse (principio di «cassa allargato».)

Esonero adempimenti:

Si confermano gli esoneri da:

- **Tenuta scritture contabili, obbligo di emissione scontrini-ricevute, da dr Iva**

Bisogna conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;

Annotare sul Registro di cui al DM 11-02-1997 i proventi-gli incassi commerciali

Effettuare il versamento trimestrale Iva

Presentare DR redditi

DUBBI E COMPLICAZIONI ò

I CONTRIBUTI DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

- ***No reddito ai fini Ires. Non commerciali***
- ***Sono assoggettati a IVA ?!..molti dubbiÀ***

Si evidenzia che la previsione agevolativa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, relativa ai proventi realizzati da associazioni sportive e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro con opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ***opera solo agli effetti dell'IRES e non dell'IVA.***

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI \geq " 1.000

i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli

IL PROBLEMA DELLA «ATTIVITÀ NON- CONNESSE»

il regime forfetario si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali *connesse agli scopi istituzionali*

L'applicazione della legge 398 è, pertanto, limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali.

In sostanza, se un'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro svolge un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento.

IL PROBLEMA DELLA «ATTIVITÀ NON- CONNESSE»

Rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, **i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica** tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.

L'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro

IL PROBLEMA DELLA «ATTIVITÀ NON- CONNESSE»

” A tale riguardo, non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per **attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.**

Non rientrano parimenti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali, quelle svolte **con l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato.** In sostanza, non potranno essere considerate attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'ente si avvalga di **strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi,** diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, **insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all'ambito associativo.**

NO Legge 398 PER ATTIVITÀ NON CONNESSE

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

- a) **attività sportiva istituzionale** verso soggetti qualificati (soci o tesserati "diretti" e "indiretti")
- b) **attività sportiva istituzionale** verso soggetti terzi
- c) attività svolta quale **naturale complemento** dell'attività sportiva

d) **attività commerciale connessa** agli scopi istituzionali

e) **attività commerciale non connessa** agli scopi istituzionali




PROBLEMA

attività **commerciale non connessa** agli scopi istituzionali

-attività commerciale da gestire con modalità ordinarie

-non posso optare per il regime 398/1991



TIPOLOGIA ATTIVITA'	A FAVORE DI	TRATTAMENTO FISCALE	REGIME FISCALE	ADEMPIMENTI FISCALI
IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI	SOCI/ TESSERATI	ATT. DECOMM.	==	==
IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI	NON SOCI/ TESSERATI	ATT. COMM.	L. 398/1991 (per opzione)	REGISTRO DM 10/02/1997
SVOLTE QUALI NATURALE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	SOCI/ TESSERATI	ATT. DECOMM.	==	==
SVOLTE QUALI NATURALE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	NON SOCI/ TESSERATI	ATT. COMM.	L. 398/1991 (per opzione)	REGISTRO DM 10/02/1997
ATTIVITÀ COMMERCIALI CONNESSE	chiunque	ATT. COMM.	L. 398/1991 (per opzione)	REGISTRO DM 10/02/1997
ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE	chiunque	ATT. COMM.	ORDINARIO/ FORFETARIO EX ART. 145 TUIR	CONTABILITA' SEPARATA

LE BUONE NOTIZIE

Le quote dei «TESSERATI» sono de-commercializzate al pari di quelle dei «SOCl».

La de-commercializzazione delle quote si applica, tuttavia, anche con riferimento alle attività effettuate nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati, **a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'Ente sportivo dilettantistico non lucrativo.**

Occorre naturalmente che si tratti di **attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci o associati né di soggetti che siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse attività assumono rilevanza ai fini impositivi.

LE BUONE NOTIZIE

LE SSD NON SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PREVEDERE CLAUSOLE STATUTARIE DI DEMOCRATICITÀ ANCHE INVECE SONO OVVIAMENTE OBBLIGATORIE PER LE ASD

per le SSD senza scopo di lucro le disposizioni civilistiche che regolano le modalità di esercizio del diritto di voto nelle società, implica che le stesse SSD non sono soggette all'obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le ASD.

Conseguentemente, anche ai fini della fruibilità dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, le SSD, a differenza delle ASD, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell'articolo 148 del TUIR

LE BUONE NOTIZIE

Se il mod. EAS non è presentato nei termini possiamo:

- a) Presentarlo godendo dell'istituto della «remissio in bonis» (€250,00 di «ravvedimento)**
- b) Se siamo oltre i termini del ravvedimentoÀ presentarlo comunqueÀ perché «copre» le attività svolte da quel momento in poiÀ**

Ò In tal caso, tuttavia . a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria . Ilente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.

Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.

LE BUONE NOTIZIE

Esenzione dall'imposta di bollo per tutti i documenti richiesti da Federazioni ed EPS-DSA nonché da ASD-SSD ..

Si applica esenzione bollo per tutti i documenti comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari

LE CATTIVE NOTIZIE!

IN SEDE DI VERIFICA, QUALORA NON SIA RICONOSCIUTA LA NATURA NON-COMMERCIALE (Viene quindi trattata come «commerciale» l'attività) DEL SOGGETTO ACCERTATO, I PROVENTI REALIZZATI, ANCHE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, DOVRANNO ESSERE ASSOGGETTATI AD IVA E NON SARÀ POSSIBILE «SCORPORARE» LA STESSA DAL TOTALE DEGLI INCASSI

qualora in sede di accertamento, l'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica venga riqualificata come attività commerciale in conseguenza dell'assenza del reale carattere associativo dell'ente, l'IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall'associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività.